



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 359

Adunanza 16 marzo 2010

L'anno duemiladieci il giorno 16 del mese di marzo alle ore 08:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Eleonora ARTESIO, Daniele Gaetano BORIOLI, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DEORSOLA, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, ~~Andrea BAIRATI, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Luigi RICCA, Giacomino TARICCO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BAIRATI, MANICA, MIGLIASSO, RICCA, TARICCO

(Omissis)

D.G.R. n. 53 - 13549

OGGETTO:

Assenso ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale.

A relazione degli Assessori DE RUGGIERO, DEORSOLA:

L'articolo 8 bis della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), introdotto dall'articolo 16 della l. 30/2006, prevede la possibilità di concludere in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

In attuazione di tale disposto normativo, nella seduta del 22 gennaio u.s. la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali ha approvato la proposta di accordo procedimentale tra la Regione e gli Enti locali concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di progetti di opere od interventi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (articolo 20 d.lgs. 152/2006).

Il ricorso allo strumento consensuale dell'accordo in seno alla Conferenza rappresenta in questo senso una novità nel panorama degli atti amministrativi nonché una precisa scelta nella direzione di una politica di semplificazione coordinata e concertata, che privilegia l'utilizzo di strumenti di *soft law* alternativi alla legislazione e quindi alla regolamentazione.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 bis occorre ora procedere al perfezionamento dell'accordo a mezzo dell'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo: per ciò che concerne l'Amministrazione regionale, si ritiene che, in ragione della trasversalità della VIA e

del conseguente coinvolgimento di una pluralità di Direzioni regionali, l'organo competente a provvedere sia la Giunta regionale e, in ogni caso, trattandosi di ratifica di un accordo, la Giunta regionale è competente ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a, l.r. 23/08.

Venendo in estrema sintesi a riassumerne i contenuti sostanziali, l'atto in esame prevede la possibilità da parte del sistema Regione – Autonomie locali di esprimersi unitariamente nell'ambito del procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale in forza del disposto legislativo di cui all'articolo 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006, che consente a chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni al procedimento amministrativo.

L'osservazione unitaria da produrre nel procedimento nazionale, innegabilmente dotata di maggior rilievo in quanto espressione complessiva e coordinata delle diverse esigenze manifestate dal territorio, compendierà le osservazioni formulate dai vari Enti, evidenziando all'occorrenza anche le posizioni divergenti rispetto all'orientamento prevalente.

Nulla vieterà tuttavia, nel caso in cui taluni Enti non si sentissero adeguatamente rappresentati dall'osservazione formulata, di presentare proprie osservazioni in virtù del menzionato articolo 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006 che consente a chiunque la presentazione di osservazioni direttamente all'Autorità procedente. Per sua natura l'accordo infatti non preclude in alcun modo di avvalersi di una facoltà legislativamente prevista.

Ai fini poi di un adeguato utilizzo dello strumento dell'accordo approvato dalla Conferenza, occorrerà rendere consapevole il sistema degli Enti locali della valenza tecnica del procedimento *de quo*, orientato non già all'acquisizione di assensi in ordine alla realizzabilità dell'opera, bensì alla richiesta o meno di un ulteriore approfondimento procedimentale su aspetti eminentemente ambientali. L'esito del procedimento nazionale in discussione sarà infatti quello di sottoporre o non sottoporre il progetto alla successiva fase di valutazione d'impatto ambientale, caratterizzata da un approfondimento maggiore sia da un punto di vista procedurale che documentale.

Tutto ciò premesso,

vista la l.r. 20 novembre 1998, n. 34;
vista la l.r. 7 agosto 2006, n. 30;
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
visto l'articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di esprimere l'assenso previsto dal comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato il 22 gennaio 2010 in sede di Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali e concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di progetti di opere od interventi di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente
della Giunta Regionale
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 16 marzo 2010.

rs/



**ACCORDO PROCEDIMENTALE TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI
CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE
LOCALI AL PROCEDIMENTO NAZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE.**

Vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti Amministrativi della Regione e degli Enti locali), ed in particolare il Titolo II, istitutivo della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali;

visto l'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 che prevede la possibilità di concludere in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente, tra le altre, le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), che ha introdotto nell'ordinamento giuridico regionale la disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

vista la disciplina regionale attuativa della l.r. 40/1998 contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21-27037, istitutiva dell'organo tecnico regionale;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contenente la disciplina generale sul procedimento amministrativo, norma di valore sostanzialmente paracostituzionale e di riferimento per tutte le norme speciali che regolamentano i procedimenti;

viste le conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di *Better Regulation* che considera gli strumenti di *soft law* alternativi alla legislazione e quindi alla regolamentazione;

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (luglio 2007), il quale stabilisce che debbano essere valorizzati gli accordi di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1997, n. 281, come mezzi per definire modalità condivise di esercizio dell'azione amministrativa e strumenti pattizi diretti al perseguimento di obiettivi di funzionalità;

PREMESSO

- che fra le novità introdotte alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vi è la previsione della verifica di assoggettabilità, in precedenza contemplata con particolare rilievo per i procedimenti di competenza delle Regioni, anche per quelli di spettanza dell'Autorità statale;

- che l'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 ha previsto la verifica di assoggettabilità per i progetti elencati nell'allegato II (Progetti di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni e per le modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente;

- che il citato articolo 20 nel normare il procedimento, pur avendo previsto la formalità del deposito degli elaborati progettuali presso la sede della Regione e delle province, non ha espressamente contemplato l'acquisizione formale del parere regionale nell'ambito del procedimento;


- che, nonostante il dettato letterale dell'articolo 20, la competente Autorità ministeriale ha ritenuto di coinvolgere formalmente la Regione nel procedimento di verifica di VIA di competenza statale attraverso la sua formale interlocuzione in ordine alla strategicità dell'intervento proposto e la sua convocazione alle riunioni istruttorie;

CONSIDERATO

- che l'articolo 10 della l. 241/1990 prevede la generale facoltà di presentazione di osservazioni al procedimento amministrativo da parte dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima;

- che nulla osta al ritenere assorbita la facoltà di espressione del parere regionale nell'ambito della più generale previsione della presentazione di osservazioni al procedimento, presentazione peraltro consentita a chiunque vi abbia interesse al comma 3 del citato articolo 20 del d.lgs. 152/2006;

- che proprio in ragione del rapporto di genere a specie intercorrente tra la l. 241/1990 e il d.lgs. 152/2006, si può ritenere che nel "*chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni*" di cui all'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006, il legislatore abbia voluto riferirsi a quella generale facoltà di intervento nel procedimento di cui agli artt. 9 e 10 della l. 241/90, che spetta anche ai portatori di interessi pubblici,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains illegible text and a central emblem, likely representing an Italian government ministry or regional authority.

quali sono le comunità territoriali interessate dal progetto oggetto del procedimento di verifica;

- che pur non essendo espressamente prevista la specifica facoltà di intervento della Regione nel procedimento *de quo*, ma essendo comunque coinvolta nel procedimento dal Ministero competente, si ritiene possa essere utile formalizzare un procedimento che preveda un coordinamento anche con gli Enti locali interessati dal progetto;

- che la Regione in qualità di Ente esponenziale della collettività e interlocutore diretto con la competente Autorità ministeriale, detiene un interesse all'espressione univoca e coordinata del territorio nell'ambito del procedimento nazionale, nonché alla presa in carico di eventuali osservazioni presentate da cittadini o gruppi di interesse a rilevanza locale;

- che l'espressa previsione di una modalità procedimentale coordinata con gli Enti locali per l'espressione delle osservazioni degli Enti territoriali piemontesi interessati dal progetto, discende dai principi di cui agli artt. 9 e 10 della l. 241/90, norma quest'ultima di valore sostanzialmente paracostituzionale, alla quale tutte le norme speciali che regolano i procedimenti rinviano;

- che per quanto riguarda l'articolazione delle fasi di tale procedimento è possibile fare riferimento, data la positiva esperienza maturata nella fase applicativa della l.r. 40/1998, ad alcune disposizioni della stessa e nello specifico all'articolo 10, inerente il procedimento di verifica regionale di assoggettabilità a VIA, all'articolo 18 inerente la partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale in quanto compatibili, nonché all'articolo 7 in merito all'organo tecnico regionale, nonché alla normativa di carattere regolamentare ad essi connessa (in particolare la d.g.r. 12 aprile 1999 in merito alla composizione dell'organo tecnico);

- che la Regione, in relazione al ruolo di "cabina di regia" che è sempre più chiamata a svolgere nell'ambito del sistema Regione-Enti locali, in virtù di una competenza oramai a carattere generale in materia di politica di semplificazione, con il presente atto, che rappresenta una novità nel panorama amministrativo, intende coinvolgere tutto il sistema degli Enti locali per formalizzare un procedimento che consenta celermente l'espressione coordinata degli enti territoriali nell'ambito del procedimento nazionale;

- che sussiste una precedente forma di accordo rappresentato dalle "Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA", elaborate all'interno dell'Osservatorio per la riforma amministrativa e approvate nella seduta della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali del 14/11/07;

- che in considerazione dell'efficacia di tale modalità procedimentale, in termini di semplificazione e di omogeneizzazione delle azioni amministrative dei vari livelli di governo, si è ritenuto di riproporre tale modello, più coerente con il principio di equiordinazione tra gli Enti (articolo 114 Cost.);

A circular stamp with a textured border is located in the bottom right corner. Inside the stamp, there is a handwritten signature in dark ink. The number '3' is written in the center of the stamp, below the signature.

- che con esso si intende continuare a realizzare una politica di semplificazione coordinata e concertata, attraverso la quale si possano evitare interventi settoriali, scoordinati e, pertanto, inefficaci, sia all'interno dell'Ente Regione, sia tra Regione ed Enti locali;

- che la Regione e gli Enti locali si impegnano al rispetto della procedura concordata nell'ottica della leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- acquisito nel corso della seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali del 22 gennaio 2010 l'assenso delle Associazioni regionali degli Enti locali allo schema di accordo, allegato e parte integrante del presente atto;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

La Regione e gli Enti locali concordano quanto segue:

1. di approvare l'allegato contenente "Partecipazione del sistema Regione-Autonomie locali al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale";
2. di impegnarsi ad applicare la procedura prevista dal presente accordo attraverso l'espressione di assenso, ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998, degli organi della Regione e degli Enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.
3. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'Ente locale di presentare proprie osservazioni direttamente all'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Torino, 22 gennaio 2010

Il Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the number '4' and some illegible text, likely identifying the official's role or the document's file number.

**PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI AL
PROCEDIMENTO NAZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE.**

- I. Per quanto concerne la responsabilità del procedimento amministrativo, la Direzione regionale responsabile dell'istruttoria diretta alla formulazione delle osservazioni nell'ambito del procedimento nazionale e le Direzioni regionali coinvolte sono individuate in relazione ad ogni singola categoria progettuale sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21-27037.
- II. La Direzione regionale competente individuata provvede celermente alla convocazione dell'Organo tecnico regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998, nonché all'audizione, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, degli enti interessati, individuati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, indicando una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l. 241/90, qualora essa possa più celermente consentire un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
- III. Nell'ambito dell'istruttoria sono raccolte, valutate e trasmesse celermente alla competente Autorità ministeriale le osservazioni presentate dal pubblico e dai gruppi di interesse.
- IV. La Direzione regionale competente, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, anche su istanza degli Enti locali coinvolti, valuta l'opportunità di procedere a momenti di informazione allargata e di confronto con i soggetti presentatori di osservazioni.
- V. Sulla base dell'istruttoria effettuata e acquisiti i pareri degli Enti locali la Direzione competente, di concerto con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, procede alla stesura dell'osservazione unitaria da produrre nel procedimento nazionale, evidenziando, qualora presenti, le posizioni divergenti rispetto all'orientamento prevalente. L'osservazione è approvata con determinazione del dirigente della struttura competente.
- VI. La predetta determinazione, atto finale del procedimento regionale, è inviata alla competente Autorità ministeriale nel termine previsto dall'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006 di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché trasmessa agli enti locali interessati.
- VII. Nel caso in cui intervenga sul medesimo progetto un atto nazionale di delega all'ottemperanza delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento nazionale conclusivo del procedimento, la responsabilità del procedimento si intenderà estesa anche a tale fase, in applicazione delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. 12 aprile 1999, di regolamentazione dell'organo tecnico regionale.

[Firma]
5